



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, così come previsto dal D.D. n. 1897 del 17.07.2024.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il D. Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione) ed in particolare l'art. 404 relativo alla costituzione delle commissioni giudicatrici;
- VISTO il D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, il quale stabilisce che *“Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno”*, nonché l'articolo 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove, al comma 3, è disposto che è consentito il ricorso *“all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”* e, infine, l'articolo 35-ter, sul portale unico del reclutamento;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il decreto interministeriale 3 agosto 2016, n. 181, concernente il *“Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016”*;
- VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, articolo 3, comma 7, sullo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 557;
- VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, triennio 2019-2021, del 18 gennaio 2024;
- VISTO il D.M. n. 74 del 12.04.2024 recante *“Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”*;
- VISTO il D.D. 1897 del 17.07.2024 che bandisce la *“Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”*;
- PRESO ATTO di quanto previsto all’art. 6 del D.D. 1897/2024 summenzionato, in relazione all’accorpamento della procedura, in particolare per quanto concerne la regione Emilia-Romagna;
- VISTE le istanze pervenute per la regione Marche, così come rese disponibili sul sistema informativo;
- VISTO il proprio decreto n. 630 del 02/08/2024 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per la Procedura valutativa in parola;
- VISTI gli atti adottati dalla Commissione giudicatrice;
- VISTA la graduatoria regionale, pervenuta a questo Ufficio, predisposta dalla suddetta Commissione giudicatrice;
- VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994 e s.m.i., relativo ai titoli di preferenza eventualmente dichiarati dai candidati ai sensi dell’art.7, comma 5 – lettera k) del D.D. n. 1897/2024;
- VISTO l’art. 9, comma 3, del D.D. 1897/2024, laddove prevede che saranno proclamati vincitori i candidati collocati in una posizione corrispondente al numero dei posti destinati alla procedura valutativa in ogni regione;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

TENUTO CONTO che l'articolo 3, comma 3, del bando di concorso (D.D. n. 1897/2024) ha destinato all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione per la regione MARCHE un numero di posti pari a 40 nel triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27;

VISTO l'art. 3, comma 6 del citato D.D. n. 1897/2024, che dispone l'ammissione dei candidati al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che stabilisce che, in caso di carenza degli stessi, l'U.S.R. dispone in qualsiasi momento l'esclusione dalla procedura;

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 9 del D.D. 17 luglio 2024 n. 1897 è approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria regionale per i posti destinati alla procedura valutativa per la regione MARCHE relativa alla progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. La predetta graduatoria regionale è allegata (Allegato 1) al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 6 del summenzionato D.D. n. 1897/2024, i candidati sono inseriti con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza degli stessi, l'Ufficio scrivente potrà disporre - anche successivamente alla pubblicazione del presente decreto - l'esclusione dalla procedura.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.D. n. 1897/2024, la graduatoria regionale per i posti destinati alla procedura valutativa per la regione MARCHE relativa alla progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione resta in vigore fino alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027.

Art. 4



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.D. n. 1897/2024, il presente decreto è trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché pubblicato sul sito web istituzionale di questa Direzione Generale e sul portale InPa.

Art. 5

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso con le modalità previste dalla normativa vigente

Il Direttore Generale
Bruno E. Di Palma



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Graduatoria regionale - Procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – MARCHE

N°	Cognome	Nome	Data di Nascita	Punteggio Titoli	Preferenze
1	Verdecchia	Donatella	27/02/1966	85,00	
2	Mendola	Alfonso	16/10/1962	80,00	
3	Corinaldesi	Mariella	27/06/1969	76,00	
4	Soccio	Michele	23/12/1967	75,00	*
5	Storia	Maria Chiara	13/10/1965	75,00	*
6	Gasperini	Elia	17/04/1962	75,00	
7	Nucera	Romaine	30/03/1964	71,50	
8	Del Bianco	Valeria	18/06/1976	70,25	
9	Giovannelli	Catia	03/11/1967	69,00	
10	Monteverdi	Patrizia	26/01/1962	65,00	
11	Landi	Domenico	07/11/1964	64,00	
12	Tomassini	Andrea	04/10/1966	63,50	*
13	Forte	Orietta	16/11/1959	63,50	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Graduatoria regionale - Procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – MARCHE

N°	Cognome	Nome	Data di Nascita	Punteggio Titoli	Preferenze
14	Prezioso	Catia	03/10/1963	63,00	
15	Gentili	Giorgio	11/02/1970	58,00	
16	Vasco	Isabella	09/10/1970	57,75	
17	Pedinelli	Margherita	04/07/1981	57,00	*
18	Pergolini	Michela	19/07/1973	57,00	
19	Peluso	Cosimo	16/07/1983	55,00	*
20	Cerquetella	Roberta	24/09/1963	55,00	
21	Palanca	Daniela	21/03/1966	54,00	
22	Piccioni	Giuseppe	19/11/1962	52,25	
23	Di Tommaso	Pio	25/03/1960	51,00	
24	Linci	Hevelyn	25/07/1983	50,00	
25	Pediconi	Roberta	14/12/1965	49,00	
26	Somma	Domenico	14/02/1977	47,00	*
27	Cesaretti	Marina	18/02/1963	47,00	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Graduatoria regionale - Procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – MARCHE

N°	Cognome	Nome	Data di Nascita	Punteggio Titoli	Preferenze
28	Nocera	Rosalba	14/11/1972	46,00	*
29	De Florio	Valentina	25/11/1983	46,00	
30	Collesi	Ebe	29/02/1960	45,00	
31	Angioni	Margherita	18/11/1983	44,00	
32	Tassi	Gianluigi	19/07/1961	42,00	
33	Vitali	Lucia	24/06/1974	39,00	
34	Avaltroni	Valentina	07/05/1979	38,00	*
35	Menzione Giordano	Gerardo	05/12/1966	38,00	
36	Gentile	Sebastiano	09/02/1977	36,00	
37	Rafaiani	Anna-Maria	07/05/1963	31,00	

* precedenza ex art. 5 del D.P.R. 487/1994 oppure ex art. 3 comma 7 della legge 15/5/1997, n.127, come modificato dalla legge 16/6/1998, n. 191